

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

La legge n. 7 del 2006 interviene su un articolo della L.R. n. 43 del 2001, ovvero il Testo Unico che disciplina l'organizzazione e i rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

In tema di assegnazione di personale alle strutture speciali, fino ad oggi, mentre era possibile per una struttura speciale dell'Assemblea attingere personale dall'organico, dal ruolo dei dipendenti dell'Assemblea, non era possibile farlo, per esempio, dai dipendenti della Giunta e, viceversa, per quanto riguardava le strutture speciali della Giunta.

Con la legge n.7/06, invece, si corregge questa distorsione.

Per effetto della modifica all'art.9 della L.R. n.43/2001, alle strutture speciali presenti presso la Giunta potrà d'ora in poi essere assegnato personale in servizio presso le strutture ordinarie dell'Assemblea e viceversa.

Il passaggio può avvenire solo dopo la verifica della compatibilità con le esigenze organizzative della struttura che viene lasciata; alla cessazione dell'incarico, i collaboratori regionali sono nuovamente assegnati alle strutture ordinarie di provenienza.